

I

*(Comunicazioni)***CONSIGLIO****Comunicazione relativa all'apertura dei contingenti istituiti con decisione del Consiglio relativa agli scambi di taluni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina***(2002/C 331/01)*

1. I prodotti di acciaio corrispondenti alle voci tariffarie di cui alla decisione del Consiglio (cfr. appendice 1 dell'allegato), originari dell'Ucraina, possono essere importati, tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2003, entro i limiti indicati nell'appendice 7 dell'allegato.
2. I limiti quantitativi vengono gestiti secondo le regole specificate nell'allegato.

Le domande di licenze vanno inviate alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'appendice 5 dell'allegato.

ALLEGATO*Articolo 1***Campo di applicazione**

1. Il presente allegato si applica alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell'appendice 1 originari dell'Ucraina.
2. Ai fini del paragrafo 1, detti prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'appendice 1.
3. La classificazione dei prodotti di cui all'appendice 1 si basa sulla nomenclatura combinata (NC).
4. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
5. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite dalla normativa comunitaria vigente.

*Articolo 2***Limiti quantitativi**

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'appendice 1, originari dell'Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'appendice 7. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'appendice 1 originari dell'Ucraina è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.
3. Ai fini del presente allegato, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

*Articolo 3***Regime sospensivo**

1. I limiti quantitativi di cui all'appendice 7 non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'appendice 7.

*Articolo 4***Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, il periodo contingente e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti.
5. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.
6. Le autorizzazioni d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente all'appendice 4.
7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d'esportazione siano state revocate o annullate dalle competenti autorità ucraine. Tuttavia, se la Commissione o le competenti autorità di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità ucraine della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo del periodo durante il quale sono stati spediti i prodotti.
8. La Commissione può adottare qualsiasi misura necessaria all'esecuzione del presente articolo.

*Articolo 5***Statistiche**

Per i prodotti di acciaio di cui all'appendice 1, gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro un mese dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali immessi in libera pratica nel mese in questione indicando il codice della nomenclatura combinata e le unità statistiche, incluse le eventuali unità supplementari, del codice stesso. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.

Appendice 1

SA Prodotti laminati piatti	7209 18 10	7219 34 10	7214 91 90
SA1 (arrotondati)	7209 18 91	7219 34 90	7214 99 10
7208 10 00	7209 18 99	7219 35 10	7214 99 31
7208 25 00	7209 25 00	7219 35 90	7214 99 39
7208 26 00	7209 26 10	7225 40 80	7214 99 50
7208 27 00	7209 26 90		7214 99 61
7208 36 00	7209 27 10	SB Prodotti lunghi	7214 99 69
7208 37 10	7209 27 90	SB1 (barre)	7214 99 80
7208 37 90	7209 28 10		7214 99 90
7208 38 10	7209 28 90	7207 19 31	7215 90 10
7208 38 90	7209 90 10	7207 20 71	
7208 39 10	7210 11 10		7216 10 00
7208 39 90	7210 12 11	7216 31 11	7216 21 00
	7210 12 19	7216 31 19	7216 22 00
7211 14 10	7210 20 10	7216 31 91	7216 40 10
7211 19 20	7210 30 10	7216 31 99	7216 40 90
7219 11 00	7210 41 10	7216 32 11	7216 50 10
7219 12 10	7210 49 10	7216 32 19	7216 50 91
7219 12 90	7210 50 10	7216 32 91	7216 50 99
7219 13 10	7210 61 10	7216 32 99	7216 99 10
7219 13 90	7210 69 10	7216 33 10	
7219 14 10	7210 70 31	7216 33 90	7218 99 20
7219 14 90	7210 70 39		7222 11 11
7225 20 20	7210 90 31	SB2 (vergella)	7222 11 19
7225 30 00	7210 90 33		7222 11 21
	7210 90 38	7213 10 00	7222 11 29
SA2 (lamiera pesante)		7213 20 00	7222 11 91
	7211 14 90	7213 91 10	7222 11 99
7208 40 10	7211 19 90	7213 91 20	7222 19 10
7208 51 10	7211 23 10	7213 91 41	7222 19 90
7208 51 30	7211 23 51	7213 91 49	7222 30 10
7208 51 50	7211 29 20	7213 91 70	7222 40 10
7208 51 91	7211 90 11	7213 91 90	7222 40 30
7208 51 99		7213 99 10	
7208 52 10	7212 10 10	7213 99 90	7224 90 31
7208 52 91	7212 10 91		7224 90 39
7208 52 99	7212 20 11	7221 00 10	
7208 53 10	7212 30 11	7221 00 90	7228 10 10
	7212 40 10		7228 10 30
7211 13 00	7212 40 91	7227 10 00	7228 20 11
7225 40 20	7212 50 31	7227 20 00	7228 20 19
7225 40 50	7212 50 51	7227 90 10	7228 20 30
7225 99 10	7212 60 11	7227 90 50	7228 30 20
	7212 60 91	7227 90 95	7228 30 41
SA3 (altri prodotti laminati piatti)			7228 30 49
	7219 21 10	SB3 (altri prodotti lunghi)	7228 30 61
7208 40 90	7219 21 90		7228 30 69
7208 53 90	7219 22 10	7207 19 11	7228 30 70
7208 54 10	7219 22 90	7207 19 14	7228 30 89
7208 54 90	7219 23 00	7207 19 16	7228 60 10
7208 90 10	7219 24 00	7207 20 51	7228 70 10
7209 15 00	7219 31 00	7207 20 55	7228 70 31
7209 16 10	7219 32 10	7207 20 57	7228 80 10
7209 16 90	7219 32 90		7228 80 90
7209 17 10	7219 33 10	7214 20 00	
7209 17 90	7219 33 90	7214 30 00	
		7214 91 10	7301 10 00

Appendice 2

PARTE I

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

(per la gestione dei limiti quantitativi)

Articolo 1

1. Le competenti autorità ucraine rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'appendice 7 fino a concorrenza dei suddetti limiti.
2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 4.

Articolo 2

1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'appendice 3 del presente allegato e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.
2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1.

Articolo 3

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per il periodo in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 dell'allegato.

Articolo 4

1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4 dell'allegato, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le competenti autorità degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Detta presentazione deve avvenire al più tardi il 31 dicembre 2003, sempreché le merci coperte dalla licenza siano state spedite prima del 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle competenti autorità dello Stato membro di destinazione indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4 dell'allegato, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.
2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prolungare la durata di validità di un ulteriore periodo non superiore a due mesi. Tali proroghe vengono notificate alla Commissione.
3. Per le autorizzazioni d'importazione si deve utilizzare il formulario che figura nell'appendice 4 del presente allegato. Esse sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere l'autorizzazione d'importazione deve contenere:
 - a) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
 - b) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;
 - c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) NC;
 - d) il paese d'origine delle merci;
 - e) il paese di spedizione;
 - f) il gruppo di prodotti e il quantitativo, espresso nell'unità appropriata, come indicato nell'appendice 7 dell'allegato per i prodotti in questione;
 - g) il peso netto per ogni voce della nomenclatura combinata;
 - h) il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC (come indicato nella casella 13 della licenza di esportazione);
 - i) se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;
 - j) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

- k) la data e il numero della licenza di esportazione;
- l) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;
- m) la data e la firma dell'importatore.

5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 5

La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle competenti autorità ucraine in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d'importazione.

Articolo 6

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 7

Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni d'importazione per i prodotti originari dell'Ucraina non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni della presente appendice.

PARTE II

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 8

1. La licenza di esportazione di cui all'articolo 1 della presente appendice e il certificato di origine (modello allegato) possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui sopra sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione secondo le disposizioni del presente allegato.
5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
 - due lettere che indicano il paese esportatore:
UA = Ucraina
 - due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
BE = Belgio
DE = Germania
DK = Danimarca
EL = Grecia
ES = Spagna
FR = Francia
IE = Irlanda
IT = Italia
LU = Lussemburgo
NL = Paesi Bassi

AT = Austria

PT = Portogallo

FI = Finlandia

SE = Svezia

GB = Regno Unito

- un numero di una cifra che indica il periodo contingente, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 2 per il 2002;
- un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 9

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 10

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

PARTE III

LICENZA D'IMPORTAZIONE COMUNITARIA — MODULO COMUNE

Articolo 11

1. I moduli utilizzati dalle competenti autorità degli Stati membri (elenco dell'appendice 5) per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 4 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell'appendice 4.
2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.
3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m². Il formato è di 210 × 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.
5. Al momento del rilascio, le licenze d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4 del presente allegato.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni (ad esempio, 1 000 EUR).

9. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle competenti autorità amministrative all'atto del rilascio degli estratti.

Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10. Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11. In caso di assoluta necessità, le competenti autorità degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Appendice 3

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)	ORIGINALE		2. Numero	
	3. Periodo contingente		4. Categoria di prodotti	
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)	LICENZA DI ESPORTAZIONE (prodotti siderurgici)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto	9. Indicazioni complementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante		11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo stabilito per l'anno indicato nella casella n. 3 in relazione alla categoria di prodotti indicata nella casella n. 4, conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di prodotti siderurgici con la Comunità europea.				
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)		Fatto a, il (Firma) (Timbro)		

⁽¹⁾ Indicare il peso netto in chilogrammi e il quantitativo nell'unità prevista, se diversa dal peso netto.
⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

Modello del certificato di origine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'appendice 2

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)	ORIGINALE		2. Numero	
	3. Periodo contingente		4. Categoria di prodotti	
	CERTIFICATO DI ORIGINE (prodotti siderurgici)			
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
	8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto			
9. Indicazioni complementari				
10. Designazione delle merci — Fabbricante		11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono originarie del paese indicato nella casella n. 6, conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità europea.				
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)		Fatto a, il (Firma) (Timbro)		

⁽¹⁾ Indicare il peso netto in chilogrammi e il quantitativo nell'unità prevista, se diversa dal peso netto.

⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

Appendice 4

COMUNITÀ EUROPEA/LICENZA D'IMPORTAZIONE

Originale per il destinatario	1	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, numero di partita IVA)	2. Numero di rilascio	
			3. Periodo contingente	
			4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e numero di telefono)	
		5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese di origine (e numero di geonomenclatura)	
			7. Paese di spedizione (e numero di geonomenclatura)	
			8. Ultimo giorno di validità	
1	9. Designazione delle merci		10. Codice (NC) delle merci	
			11. Quantità espressa in unità di misura del contingente	
			12. Cauzione/garanzia (se del caso)	
13. Indicazioni complementari				
14. Visto dell'autorità competente Data: (Firma) (Timbro)				

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Indicare qui l'eventuale aggiunta.

COMUNITÀ EUROPEA/LICENZA D'IMPORTAZIONE

Copia per l'autorità competente	2	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, numero di partita IVA)	2. Numero di rilascio
			3. Periodo contingente
			4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e numero di telefono)
	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese di origine (e numero di geonomenclatura)	
		7. Paese di spedizione (e numero di geonomenclatura)	
		8. Ultimo giorno di validità	
	2	9. Designazione delle merci	10. Codice (NC) delle merci
			11. Quantità espressa in unità di misura del contingente
			12. Cauzione/garanzia (se del caso)
13. Indicazioni complementari			
14. Visto dell'autorità competente			
Data: (Firma) (Timbro)			

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Indicare qui l'eventuale aggiunta.

Appendice 5

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires Économiques
Administration des relations Économiques
Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49-61) 969 42 26

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ (30-1) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax (34) 915 63 18 23/913 49 38 31

FRANCE

Setice
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Fax (33-1) 55 07 46 69

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Fax (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la Politica commerciale e per
la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst douane
Centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen,
Nederland
Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax (43-1) 711 00/83 86

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa
P-1140-060 Lisboa
Fax (351) 218 81 42 61

SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
F./fax (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-11386 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham
Cleveland TS23 2NF
United Kingdom
Fax (44) 1642 53 35 57

*Appendice 6***COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA***Articolo 1*

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità dell'Ucraina competenti per il rilascio dei certificati di origine e delle licenze di esportazione nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

Articolo 2

Per i prodotti di acciaio soggetti al sistema di duplice controllo, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese, i quantitativi totali, espressi nell'unità appropriata e suddivisi per paese di origine e per gruppo di prodotti, per i quali sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione nel corso del mese precedente.

Articolo 3

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviando il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità governative ucraine indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.

3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente allegato. Le competenti autorità della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri. La Comunità può decidere che le importazioni dei prodotti in questione nel suo territorio devono essere accompagnate da un certificato di origine ucraina ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'appendice 2.

5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 4

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 2 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente allegato, le suddette autorità chiedono all'Ucraina di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente allegato. I risultati delle indagini vengono comunicati alle competenti autorità della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.
2. A seguito delle misure prese a norma del presente allegato, le competenti autorità della Comunità possono scambiare con le autorità governative competenti dell'Ucraina tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente allegato.
3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente allegato sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.

Articolo 5

La Commissione coordina le azioni intraprese dalle competenti autorità degli Stati membri a norma del presente allegato. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.

Appendice 7

LIMITI QUANTITATIVI

<i>(tonnellate)</i>	
Prodotti	1° gennaio 2002-31 dicembre 2003
<i>SA Prodotti laminati piatti</i>	
SA1 (arrofolati)	46 604
SA2 (lamiera pesante)	178 364
SA3 (altri prodotti laminati piatti)	14 391
<i>SB Prodotti lunghi</i>	
SB1 (barre)	6 273
SB2 (vergella)	89 624
SB3 (altri prodotti lunghi)	112 926